



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO L. RAZZA, 1 - 89014 - CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 13 del 29/09/2026

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura, dell'accesso e dell'utilizzo del Campo Sportivo Comunale. Divieto di transito e sosta dei mezzi non autorizzati, divieto di accesso agli animali e disposizioni in materia di pulizia, sicurezza e decoro degli impianti

PREMESSO CHE

- il Comune di Oppido Mamertina è proprietario degli impianti sportivi comunali, tra cui il **Campo Sportivo Comunale**;
- tali strutture costituiscono patrimonio pubblico destinato allo svolgimento di attività sportive, agonistiche, amatoriali e ricreative e devono essere utilizzate nel rispetto della loro specifica destinazione;
- il Campo Sportivo è utilizzato dalle società e associazioni sportive autorizzate per lo svolgimento di allenamenti, gare e attività connesse ai rispettivi campionati, previa specifica autorizzazione;
- le aree perimetrali e pertinenziali esterne del Campo Sportivo Comunale possono essere destinate alla libera fruizione della cittadinanza, nel rispetto degli orari e delle disposizioni stabilite dalla presente Ordinanza;
- è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare la corretta conservazione e fruizione del patrimonio pubblico, prevenendo comportamenti che possano arrecare danni alle strutture, alle superfici di gioco e alle aree pertinenziali;

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario regolamentare gli orari di accesso alle aree sportive e pertinenziali, al fine di garantire un ordinato utilizzo delle stesse e impedirne la frequentazione nelle ore notturne;
- appare opportuno distinguere le modalità di accesso all'area perimetrale e pertinenziale del Campo Sportivo Comunale da quelle relative al campo sportivo propriamente destinato allo svolgimento delle attività sportive;
- l'area perimetrale e le aree pertinenziali esterne possono essere liberamente fruite dalla cittadinanza nella fascia oraria compresa tra le ore **06:00 e le ore 21:00**, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, pulizia e decoro;
- il Campo Sportivo Comunale, in quanto struttura destinata allo svolgimento di gare, allenamenti e attività sportive, deve essere accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati e nell'ambito delle attività preventivamente autorizzate;
- l'accesso e il transito indiscriminato di automezzi all'interno delle aree sportive possono provocare il deterioramento dei terreni di gioco, delle superfici sportive e delle aree verdi;
- l'accesso di animali, ed in particolare di cani, cavalli e altri animali di grossa taglia, può arrecare danni alle superfici sportive, ai terreni di gioco e alle aree verdi;
- si rende inoltre necessario assicurare condizioni adeguate di pulizia, ordine e decoro, evitando l'abbandono di rifiuti e qualsiasi comportamento lesivo del patrimonio comunale;

RILEVATO CHE

- l'utilizzo degli impianti deve essere improntato a criteri di sicurezza, rispetto delle strutture e delle attrezzature, correttezza e responsabilità da parte di tutti gli utenti;
- appare pertanto necessario adottare specifiche disposizioni vincolanti per tutti coloro che accedono, a qualsiasi titolo, al Campo Sportivo;
- le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono finalizzate esclusivamente alla tutela del patrimonio comunale, alla sicurezza degli utenti e alla corretta fruizione degli impianti;



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO L. RAZZA, 1 - 89014 - CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

RITENUTO

necessario disciplinare in maniera uniforme l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, stabilendo specifici orari di apertura e chiusura e introducendo precise prescrizioni in materia di transito dei mezzi, accesso degli animali, pulizia e decoro;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 50 e 54;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze sindacali;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti regolamenti comunali, per quanto applicabili;

ORDINA

Art. 1 – Orario di apertura e chiusura degli impianti

1. Gli impianti sportivi che comprendono il **Campo Sportivo Comunale** e l'area perimetrale e pertinenziale esterna al campo sono aperti al pubblico e agli aventi titolo **dalle ore 06:00 alle ore 21:00**. L'accesso al Campo Sportivo resta subordinato alle autorizzazioni specifiche rilasciate alle società e associazioni sportive autorizzate per lo svolgimento di allenamenti, gare e attività connesse ai rispettivi campionati;
2. È fatto **divieto di accedere, utilizzare o permanere all'interno degli impianti dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo**.
3. È fatto salvo l'accesso nelle ore di chiusura esclusivamente per comprovate esigenze di servizio, manutenzione, sicurezza, emergenza o per attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Divieto di transito e sosta dei mezzi non autorizzati

1. È fatto **divieto di transito e di sosta all'interno delle aree del Campo Sportivo Comunale a qualsiasi automezzo, motociclo o altro veicolo non espressamente autorizzato**.
2. Sono autorizzati esclusivamente i mezzi riconducibili allo **staff tecnico e dirigenziale delle società e delle squadre impegnate nelle attività di campionato**, limitatamente alle esigenze connesse allo svolgimento degli allenamenti, delle gare e delle attività sportive autorizzate.
3. Sono altresì autorizzati i mezzi di servizio, di manutenzione, di soccorso e quelli espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto incaricato della gestione dell'impianto.
4. Anche i mezzi autorizzati dovranno transitare esclusivamente nelle aree consentite e con la massima cautela, evitando qualsiasi danneggiamento delle superfici sportive, delle aree verdi, delle recinzioni e delle altre strutture.

Art. 3 – Divieto di accesso agli animali

1. È fatto **divieto di introdurre, condurre o far accedere animali** all'interno del Campo Sportivo Comunale e delle relative aree pertinenziali.
2. Il divieto riguarda, in particolare, **cani, cavalli e altri animali** la cui presenza possa compromettere l'integrità delle superfici sportive, dei terreni di gioco, delle aree verdi o delle strutture.
3. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente in materia di animali di assistenza e di servizio.

Art. 4 – Pulizia, ordine e decoro

1. Tutti gli utenti sono tenuti a utilizzare gli impianti nel pieno rispetto della loro destinazione e a mantenerne le condizioni di **pulizia, ordine e decoro**.
2. È fatto divieto di:
 - a) abbandonare rifiuti, bottiglie, contenitori, cartacce o qualsiasi altro materiale;
 - b) danneggiare o deteriorare i terreni di gioco, le superfici sportive, le aree verdi, le recinzioni, gli spogliatoi, le attrezzature e ogni altro bene comunale;
 - c) utilizzare le strutture in maniera impropria o diversa dalla loro destinazione;



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO L. RAZZA, 1 - 89014 - CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

d) porre in essere comportamenti che possano arrecare disturbo, pericolo o pregiudizio agli altri utenti o alle strutture.

3. Chiunque utilizzi gli impianti è tenuto a lasciare gli spazi utilizzati nelle medesime condizioni di ordine e pulizia in cui sono stati trovati.

Art. 5 – Obblighi delle società e associazioni sportive

1. Le società e associazioni sportive che utilizzano gli impianti sono tenute a informare i propri **atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori, accompagnatori e sostenitori** delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.
2. I responsabili delle società e associazioni sono tenuti a collaborare con l'Amministrazione Comunale e con il personale incaricato della custodia o gestione degli impianti affinché siano rispettate le disposizioni in materia di accesso, utilizzo, pulizia e decoro.

Art. 6 – Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata, per quanto di competenza, alla **Polizia Locale**, alle Forze dell'Ordine e al personale incaricato della custodia e/o gestione degli impianti.
2. Gli organi accertatori provvederanno alla contestazione delle violazioni e agli eventuali conseguenti adempimenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Sanzioni amministrative

1. **Salvo che il fatto costituisca reato o sia sanzionato da specifiche disposizioni di legge**, la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'**art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000**, da **€ 25,00 a € 500,00**.
2. Restano ferme, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori responsabilità e sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché l'obbligo di **risarcimento dei danni arrecati al patrimonio comunale**.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della **Legge n. 689/1981** e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il pagamento in misura ridotta è ammesso nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 e dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sospensione o limitazione dell'utilizzo

In caso di reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ovvero in caso di comportamenti che provochino danni alle strutture o compromettano la sicurezza degli utenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare, nei confronti dei responsabili e dei soggetti utilizzatori, gli ulteriori provvedimenti consentiti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, ivi compresa la **limitazione o sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo degli impianti**, ove prevista.

Art. 9 – Pubblicità ed efficacia

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.
2. La presente Ordinanza sarà resa conoscibile mediante:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
 - affissione di appositi avvisi presso il Campo Sportivo Comunale;
 - comunicazione alle Società e Associazioni sportive interessate.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti comunali.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- all'Ufficio di Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertina;



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO L. RAZZA, 1 - 89014 - CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Oppido Mamertina;
- alle società e associazioni sportive utilizzatrici degli impianti;
- al Responsabile dell'Area competente;
- al soggetto eventualmente incaricato della gestione e/o custodia degli impianti;
- agli altri uffici comunali interessati per quanto di competenza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro **60 giorni** dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro **120 giorni**, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Oppido Mamertina, li 29/09/2026

Giuseppe Morizzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)